

**COMUNE DI VILLALVERNIA  
PROVINCIA DI ALESSANDRIA**

**DETERMINAZIONE  
N. 111 DEL 05/12/2020**

**OGGETTO: DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE PER LA GESTIONE DELLE MISURE DI “SOLIDARIETA’ ALIMENTARE” A CAUSA DELL’EMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19 IN ATTUAZIONE DELL’ORDINANZA DPCM – PROTEZIONE CIVILE N.658 DEL 29 MARZO 2020-2^ EROGAZIONE-ART.2 D.L.23/11/2020 N. 154**

**IL SINDACO  
RESPONSABILE DI SERVIZIO**

Richiamato l’art. 2 del D.L. 154/2020 ai sensi del quale: ...

*1. Al fine di consentire ai comuni l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo di 400 milioni di euro nel 2020, da erogare a ciascun comune, entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulla base degli Allegati 1 e 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020.*

*2. Per l'attuazione del presente articolo i comuni applicano la disciplina di cui alla citata ordinanza n. 658 del 2020.*

*3. Le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo delle risorse trasferite dal Bilancio dello Stato connesse all'emergenza COVID-2019 possono essere deliberate dagli enti locali sino al 31 dicembre 2020 con delibera della giunta.*

Richiamata la deliberazione G.M. N. 36 del 30/11/2020:

**Visti:**

- la delibera del Consiglio dei Ministri , con la quale è stato prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.62 del 9 marzo 2020”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.64 dell'11 marzo 2020”;
- -il Decreto Legge 16 marzo 2020 n.18 recante “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.70 del 17.03.2020;
- - il Decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 recante , recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- -il DPCM 28 marzo 2020 recanti i “Criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale 2020”;
- -l'Ordinanza 28 marzo 2020, del Ministero della Salute di concerto con il Ministero delle Infrastrutture, recante “Ulteriori misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- -l'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile n.658 del 29 marzo 2020 avente ad oggetto “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza di rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;

#### **Rilevato che**

i provvedimenti citati, tutti volti a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono volti alla gestione della situazione di emergenza e, da ultimo, ai fabbisogni dei Nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dalla emergenza epidemiologica da COVID-19.

#### **Considerato che**

il Comune è stato destinatario di un 2° contributo governativo pari a € 4.729,00;

risulta necessario, al fine di favorire una maggiore efficacia e tempestività dell'azione amministrativa dell'Ente, porre in essere interventi emergenziali e, pertanto, definire linee guida relative all'erogazione delle misure di “solidarietà alimentare” di cui all'Ordinanza n.658 del 29 marzo 2020.

#### **Ritenuto**

di procedere alla gestione delle misure di “solidarietà alimentare” mediante gli uffici preposti ai servizi sociali.

Visto il D.Lgs.n.267/2000;

DETERMINA

1) di approvare le seguenti

## **LINEE GUIDA PER L'EROGAZIONE DELLE MISURE DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE**

### **Art.1 – Disposizioni organizzative**

1. Il Comune di Villalvernia gestisce il fondo di “solidarietà alimentare” attraverso gli Uffici preposti ai servizi sociali.

2. Gli uffici preposti ai servizi sociali hanno il compito di individuare i Nuclei familiari ai quali assegnare il beneficio di cui all'art.2, comma 1 lett. A) di queste Linee Guida. In presenza di risorse disponibili si procede all'erogazione della misura anche ai Nuclei familiari di cui all'art.2, comma 1 lett.B) e C) che abbiano autocertificato i requisiti e presentato domanda di accesso al beneficio, con apposita dichiarazione. La dichiarazione e la domanda sono trasmesse in modalità cartacea inserendo la stessa nella cassetta postale posta a lato dell'ingresso dell'edificio comunale. Nel caso in cui nessun componente del nucleo familiare sia in grado di presentare la domanda e le dichiarazioni, come sopra, potranno telefonare al n. 0131 83152, che acquisirà le dichiarazioni, sotto riserva di regolarizzazione successiva della sottoscrizione.

3. Gli esercizi commerciali che aderiscano al progetto, accetteranno il buono d'ordine stampato dal comune in duplice copia, con l'intestazione del soggetto beneficiario e della misura riconosciuta.

4. Ciascun “buono d'ordine” emesso dal Comune di Villalvernia dovrà essere debitamente numerato, secondo un ordine progressivo indicante anche la data di emissione e sulla copia attestante la consegna al Nucleo Familiare l'accettazione da parte di un componente il Nucleo Familiare ovvero altro soggetto delegato al ritiro (es. Addetto Caritas, Addetto Protezione Civile per i soggetti avvalentisi della consegna domiciliare).

5. A seguito dell'utilizzo del “buono d'ordine”, **previa verifica della presenza nell'elenco trasmesso dall'Ente erogante**, la copia dello stesso è trattenuta dall'operatore economico ai fini della rendicontazione e del pagamento.

6. L'operatore economico trasmetterà all'ufficio preposto i “buoni d'ordine” incassati, unitamente a copia degli scontrini fiscali di dettaglio dei prodotti con la dicitura “non pagato”, ai fini della liquidazione delle somme spettanti, a valere sulla misura “solidarietà alimentare”, che avverrà sulla base di fattura elettronica.

7. I suddetti “buoni d'ordine” possono essere utilizzati direttamente da un componente del Nucleo familiare beneficiario ovvero dal soggetto incaricato della consegna domiciliare (Addetto Caritas, Protezione Civile ecc.)

## **Art.2 - Soggetti beneficiari**

L'ordine di priorità per l'accesso alla misura di "solidarietà alimentare" è il seguente:

A) Nuclei familiari non percettori di reddito indicati dai servizi socio-assistenziali e NON beneficiari di altri contributi pubblici e/o misure di sostegno al reddito (es. Reddito di Cittadinanza);

B) Nuclei familiari la cui fonte di reddito sia derivante da lavoro dipendente privato non rientrante nei servizi essenziali di cui al Decreto Legge 16 marzo 2020 n.18 recante "Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

C) Nuclei familiari la cui fonte di reddito sia derivante da lavoro autonomo non rientrante nei servizi essenziali di cui al Decreto Legge 16 marzo 2020 n.18 recante "Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".

Spetta ai Servizi Sociali individuare altri possibili casi a giustificazione del rilascio del beneficio a nuclei familiari, in considerazione di bisogni e necessità da individuare caso per caso, con analitica istruttoria.

Per ciascuna domanda, i Servizi Sociali producono un'istruttoria analitica nella quale dare conto delle ragioni tecniche, sociali, economiche e fattuali alla base dell'assegnazione o del diniego del beneficio. Tale istruttoria dovrà essere numerata al protocollo, datata e sottoscritta e connessa archivisticamente al buono rilasciato

## **Art.3 - Misure di solidarietà alimentare**

La misura di "solidarietà alimentare" è così ripartita:

A) "Sostegno Famiglia" per l'acquisto di prodotti alimentari e di prima necessità destinati all'intero nucleo familiare.

Le due misure sono cumulabili da parte dello stesso nucleo familiare rientrante nelle categorie di cui all'articolo 2).

## **Art.4 – Modalità di erogazione**

La misura di solidarietà alimentare è erogata mediante la seguente modalità: Buoni Pasto / Voucher dell'importo di:

Sostegno Famiglia	€ 10,00 ---
-------------------	-------------

I Buoni pasto/ Voucher verranno distribuiti fino al raggiungimento della somma complessiva a disposizione del Comune pari a € 4.729.00.

## **Art.5 – Modalità di rendicontazione della spesa**

L'Ufficio preposto trasmetterà all'Ufficio Finanziario dell'Ente l'elenco dei soggetti beneficiari e la documentazione attestante i "buoni d'ordine" emessi, con allegata la relativa documentazione di cui all'art.1, comma 7.

Il Responsabile dell'Ufficio Finanziario predispone tutti gli atti consequenziali per l'acquisizione delle somme al bilancio dell'Ente e la conseguente erogazione secondo le modalità indicate nel presente provvedimento.

Villalvernia, 05/12/2020

IL SINDACO

PERSI FRANCO